

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. Simoncelli" LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE "V. Gioberi"-LICEO CLASSICO "V. Simoncelli"-LICEO ARTISTICO "A. Valente"

Sede legale Viale Simoncelli, 118 03039 **SORA** (FR)

☎ 0776831137 **昌** 0776839145 **⊠FRIS**02100A @istruzione.it **⊠PEC** FRIS02100A @PEC.ISTRUZIONE.IT

6www.iissimoncellisora.edu.it CODICE FISCALE 91024400607C.M. FRIS02100A

Sede ass. LICEO CLASSICO GINNASIO ST. "V. Simoncelli", Viale Simoncelli, 118, Sora, Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE ST. "V. Gioberti", Via Spinelle, 59/L, Sora, tel. 0776/831086

Sede ass. LICEO ARTISTICO ST. "A. Valente", Via Lucarelli, Sora, tel. 0776/831821

Sede ass. LICEO COREUTICO, SEZIONE COREUTICA del LICEO MUSICALE E COREUTICO

Sora, 7/02/2022 Prot. n. 922

> Ai Sigg. Genitori Agli Studenti Ai Sigg. Docenti Al Personale ATA Al Referente Covid di Istituto Ai Referenti Covid delle Sedi Agli interessati Al Personale addetto al controllo Al Registro Elettronico Al DSGA Albo **SEDI**

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Trattamento dei dati in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

1. Titolare del trattamento dei dati

IlTitolaredeltrattamentoè:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. Simoncelli" LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE "V. Gioberti" - LICEO CLASSICO "V. Simoncelli" - LICEO ARTISTICO "A. Valente"

Sede legale Viale Simoncelli, 118 - 03039 **SORA** (FR) **☎** 0776831137 **♣** 0776839145 ⊠fris02100a@istruzione.it⊠**PEC**

fris02100a@pec.istruzione.it

www.iissimoncellisora.gov.it CODICE FISCALE 91024400607 C.M. FRIS02100A

rappresentatodalDirigenteScolasticoProf.ssa Clelia Giona, a cui rivolgersi per esercitare i propri diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei dati utilizzando i recapiti diretti dell'Istituto.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è

MS Computer Soc. Coop. Via Campo Isabella, 6 - 03020 Strangolagalli (Fr)

> Tel.:+39 0775 978138 Fax :+39 0775 978138

Nella persona di DPO Sandro Maini CELL: 3355277002

email sandro.maini@ms-computers.it

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dalla:

• DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

4. Tipologie di dati trattati

L'istituzione scolastica, per effetto del **DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5**è abilitata, nei casi previsti, aprendere conoscenzadello stato vaccinale degli studentio della guarigione da meno di centoventi giorni o dell'esenzione, al fine di determinare l'applicazione della didattica in presenza o a distanza e l'autosorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2. Riportiamo per chiarezza il testo integrale dell'art. 6 del DL n°5 2022:"Gestione dei casi di positività all'infezionedaSARS-CoV-2nelsistema educativo, scolastico e formativo":

art. 6 DL 02/2022

1. Ferma restando per il personalescolasticol'applicazionedel regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,conmodificazioni, dalla legge 14 luglio2020,n.74,nellagestionedeicontatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2nelsistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché icentri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicanole seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integratodieducazioneedi istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

- 1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunnipresentinellasezioneogruppoclasse,l'attività educativa e didattica proseque per tutti in presenzaconl'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipoFFP2da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giornosuccessivo alla datadell'ultimocontattoconl'ultimosoggettoconfermato positivo al COVID-19. tali casi, èfattocomunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche incentri privati a ciò abilitati. test antigenico autosomministratoper la rilevazionedell'antigeneSARS-CoVun 2allaprimacomparsadei sintomi e, se ancora sintomatici, al quintogiornosuccessivoalla data dell'ultimo utilizzodeltestantigenico autosomministratol'esitonegativoèattestatotramite contatto. In caso di autocertificazione;
- 2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, siapplica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cuiall'articolo4,comma2,del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra glialunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue pertuttiin presenza conl'utilizzo di dispositivi di protezione dellevie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docentie deglialunniche abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto conl'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o mole colare, anche incentri privati a ciò

abilitati, o un test antigenico autosomministratoper la rilevazionedell'antigeneSARS-CoV-2allaprimacomparsadei sintomi e, se ancora sintomatici, al quintogiornosuccessivoalla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzodeltestantigenico autosomministratol'esitonegativoèattestatotramite autocertificazione;

- 2) con cinque o più casidipositività accertatitragli alunni presenti in classe, percolorochediano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario odiessereguaritida meno di centoventi giorni o dopo aver completato ilciclovaccinale primario, oppurediavere effettuato la dose dirichiamo ove prevista, didattica proseque in presenzaconl'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipoFFP2da parte dei docenti е degli alunni età superiore ai seiannifino decimogiornosuccessivoalladatadell'ultimocontattocon l'ultimo soggetto confermato positivo alCOVID-19.Percoloroche posseggano un'idonea certificazione di esenzione dallavaccinazione, l'attivitàdidatticaprosegueinpresenzaconl'utilizzodei dispositivi di protezione delle vierespiratorieditipoFFP2da parte dei docenti degli alunni di età superiore seiannifino е decimogiornosuccessivoalladatadell'ultimocontattocon l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta dicoloroche esercitano la responsabilità **genitoriale**. Per glialtrialunnisi applica la didattica digitaleintegrataperladuratadicinque giorni;
- c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio2004,n.59,nonché' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema diistruzione e formazione professionaledicuiall'articolo1,comma1,del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
- 1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delleviere spiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino aldecimogiorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- con più casi di positività accertati tra glialunni presenti percolorochedianodimostrazionediavere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti damenodi centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica proseque in presenza conl'utilizzodidispositividiprotezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 dapartedeidocentiedegli alunnifinoaldecimogiornosuccessivoalladatadell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo alCOVID-19.Per coloro che posseggano un'idoneacertificazionediesenzionedalla vaccinazione, l'attività di dattica proseque in presenza con l'utilizzo dispositivi dellevierespiratoriedi tipo FFP2 fino al decimogiornosuccessivoalladatadell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivoalCOVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitaleintegrataperla durata di cinque giorni.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), letterab), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,ai bambini e agli alunnidellasezione,gruppoclasseoclassesi applica il regime sanitario di auto sorveglianza dicuiall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n.33del2020,conesclusione dell'obbligo di indossareidispositividiprotezionedellevie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia sanitario diauto sorveglianzasiapplicala applicabile regime precauzionaledelladuratadicinquegiorni,lacui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolareperlarilevazionedell'antigeneSARS-CoV-2econ l'obbligo di indossare per i successivi cinque di protezione dellevierespiratorieditipoFFP2,sedietà superiore Lariammissioneinclassedeisoggettiin regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione diavere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- 3. Nelle istituzioni e nelle scuole dicuialpresentearticolo resta fermo, in ogni caso, il divieto diaccedereopermanerenei localiscolasticiconsintomatologiarespiratoriaotemperatura corporea superiore a 37,5°.

- 4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), lasospensione delle attività di cui al numero 2) avviene sel'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per les cuo le primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione eformazione professionale, siricorre alla di dattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e letterac), numero 2), terzo periodo, sel'accertamento rispettivamente del quinto edel secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 nonè considerato il personale educativo e scolastico.
- 5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, eletterac), numero 2), primo periodo, può essere controllatadalleistituzioni scolastiche mediante l'applicazionemobileperlaverificadelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decretodelPresidentedel Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,comma10, deldecreto-legge22aprile2021,n.52,convertito,con modificazioni, dalla legge 17giugno2021,n.87.L'applicazione mobiledicuialprimoperiodoètecnicamenteadeguataal conseguimento dellefinalitàdelpresentecommaepuòessere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto dicuial primo periodo.
- 6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e ilcomma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27gennaio2022,n.4,sono abrogati a decorrere dalla data di entratainvigoredelpresente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti informatici, elettronici, e cartacei. L'istitutotratterà le informazioni al solo fine di consentire l'accesso alle strutture e applicare la normativa richiamata al fine di applicare correttamentel'auto sorveglianza e consentire la didattica in presenza agli aventi diritto. La verifica della condizione che consente la didattica in presenza avviene con l'utilizzo dell'App Verifica C19 o con l'esibizione di certificazione di esenzione o comunque con la dimostrazione di guarigioneda meno di centoventi giorni o in altri casi previsti dall'art. 6.

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite direttamente al Titolare dall'Interessato per l'assolvimento delle finalità di cui al punto 3.

7. Comunicazione e diffusione

- Dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttaviaalcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria.
- Dati personali diversi da quelli particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

8. Conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

9. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Per ilconferimento dei dati non è richiesto il consenso dell'interessato.

Il conferimento avviene per il proseguimento dell' 'attività didattica su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

10. Personale autorizzato al trattamento

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

11. Comunicazione e diffusione

I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le attività di propria competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto di diffusione.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

13. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto,come sancito negli arti. Da 15 a 21 del GDPR 679/2016, all'accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) e l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

14. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clelia Giona